



# **REGOLAMENTO INTERNO PORTABILITA RISORSE TRA FONDI INTERPROFESSIONALI**

## Indice

1. Premessa .....	3
2. Mobilità attiva (trasferimento risorse da altro Fondo Interprofessionale a Fonservizi) .....	4
2.1. Procedura Telematica.....	4
2.2. Procedura Cartacea .....	4
3. Mobilità passiva (trasferimento risorse da Fonservizi ad altro Fondo Interprofessionale) .....	5
3.1. Procedura Telematica.....	5
3.2. Procedura Cartacea .....	5

## 1. Premessa

La mobilità tra i Fondi Interprofessionali – e la conseguente trasferibilità delle risorse – è disciplinata dall'art. 19, comma 7-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008, convertito nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Circolare INPS n. 107 del 1 ottobre 2009.

La normativa prevede che, in caso di spostamento tra Fondi Interprofessionali, il Fondo di provenienza deve trasferire al nuovo Fondo di adesione il 70 per cento del totale dei contributi versati nel triennio precedente, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dall'impresa per finanziare propri piani formativi.

Non è ammessa la portabilità per importi inferiori a € 3.000,00 e/o relativa ad aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese (Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE).

L'istituto della mobilità tra Fondi Interprofessionali sussiste solamente a fronte di modifiche di adesioni ai Fondi accompagnate da espresse e contestuali indicazioni di revoca.

Nel caso in cui la revoca da un Fondo non sia associata alla contestuale adesione al nuovo Fondo, non si avrà la mobilità in quanto l'azienda non risulterà più aderente ad alcun Fondo interprofessionale. In questo caso, in virtù della revoca esercitata, le risorse finanziarie saranno destinate al Fondo di rotazione ministeriale.

La Circolare INPS n. 107 del 1° ottobre 2009 prevede che “la mobilità tra i Fondi è, altresì, subordinata al rispetto delle eventuali condizioni previste da regolamenti interni dei singoli Fondi”.

In coerenza con quanto evidenziato dalla predetta Circolare INPS, Fonservizi – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nei Servizi Pubblici Industriali, con il presente Regolamento, intende definire le proprie procedure interne circa la mobilità attiva e passiva - ovvero il trasferimento delle risorse da e verso Fonservizi - delle aziende in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa citata.

## **2. Mobilità attiva (trasferimento risorse da altro Fondo Interprofessionale a Fonservizi)**

Le aziende in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 19, comma 7-bis della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 che intendono revocare l'adesione ad un altro Fondo Interprofessionale e contestualmente aderire a Fonservizi devono necessariamente eseguire due procedure, una telematica ed una cartacea.

### **2.1. Procedura Telematica**

L'Azienda deve:

1. accedere all'UNIEMENS (ex DM10)
2. selezionare, nella sezione "GESTIONE DENUNCIA AZIENDALE", l'anno e il mese di contribuzione, il nome e la matricola Inps dell'azienda
3. inserire, nella sezione "FONDI INTERPROFESSIONALI", il codice REVO ed il codice FPSI ed il numero dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati, quadri) interessati dall'obbligo contributivo.

Nel caso in cui un'impresa possieda più matricole INPS l'adesione va effettuata per ogni matricola.

L'adesione al Fondo è automaticamente e tacitamente rinnovata fino a revoca.

### **2.2. Procedura Cartacea**

Una volta effettuata la predetta procedura telematica, l'Azienda dovrà inviare una Raccomandata con ricevuta di ritorno ad entrambi i Fondi (a quello di provenienza e a Fonservizi), contenente la seguente documentazione:

- richiesta di trasferimento delle risorse, sottoscritta dal Legale Rappresentante (Allegato 1 – Format richiesta)
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante
- copia del cassetto previdenziale in cui risulti la revoca al Fondo di provenienza e l'adesione contestuale a Fonservizi

La predetta procedura cartacea è da intendersi come minima in quanto il Fondo di provenienza potrebbe aver disposto, con analogo Regolamento interno, ulteriori e/o complementari procedure e strumenti.

In caso di contestuale (entro 90 giorni dalla data di adesione al Fondo) attivazione del Conto Formazione Aziendale (o del Conto Formazione Aziendale Unico per Gruppi d'Impresa), Fonservizi renderà immediatamente disponibile ed utilizzabile il 100% delle risorse trasferite in sede di portabilità.

### 3. Mobilità passiva (trasferimento risorse da Fonservizi ad altro Fondo Interprofessionale)

Le aziende in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 19, comma 7-bis della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 che intendono revocare l'adesione a Fonservizi e contestualmente aderire ad altro Fondo devono necessariamente eseguire due procedure, una telematica ed una cartacea.

#### 3.1. Procedura Telematica

L'Azienda deve:

1. accedere all'UNIEMENS (ex DM10)
2. selezionare, nella sezione "GESTIONE DENUNCIA AZIENDALE", l'anno e il mese di contribuzione, il nome e la matricola Inps dell'azienda
3. inserire, nella sezione "FONDI INTERPROFESSIONALI", il codice REVO ed il codice del Fondo a cui intendono aderire ed il numero dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati, quadri) interessati dall'obbligo contributivo.

#### 3.2. Procedura Cartacea

L'Azienda dovrà inviare una Raccomandata con ricevuta di ritorno ad entrambi i Fondi (a Fonservizi e, per conoscenza, a quello di destinazione), contenente la seguente documentazione:

- richiesta di trasferimento delle risorse, sottoscritta dal Legale Rappresentante (Allegato 1 – Format richiesta)
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante
- copia del cassetto previdenziale in cui risulti la revoca a Fonservizi e l'adesione contestuale al Fondo di destinazione.

Fonservizi, verificata la documentazione pervenuta, effettuati i relativi controlli e conteggi (70 % delle entrate per versamenti INPS del triennio precedente, al netto del prelievo come da art. 40 del D.L. n° 133/2014 ("Sblocca Italia) applicato annualmente a tutti i Fondi Interprofessionali in misura percentuale e al netto delle uscite di quanto beneficiato per propri Piani Formativi a valere sul Conto Formazione Aziendale e/o sugli Avvisi Pubblici e del disimpegno delle risorse non utilizzate)<sup>1</sup>, invia una comunicazione formale circa l'istruttoria effettuata.

Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione predetta Fonservizi trasferisce le risorse al Fondo di provenienza. Fonservizi, altresì, entro novanta giorni dal loro ricevimento, procederà a trasferire eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato.

---

<sup>1</sup> Le risorse trasferite a Fonservizi in sede di portabilità (mobilità attiva) non sono oggetto di eventuale mobilità passiva verso altro Fondo Interprofessionale.